

REGOLAMENTO INTERNO G.I.A.

CONCEPITO SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DAL NUOVO STATUTO G.I.A.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA IL 14 DICEMBRE 2009

SOCI

Art.1

L'ammissione di nuovi Soci come stabilito dall'art. 5 dello Statuto, viene valutata dal Consiglio Direttivo al quale spetta il compito di tenere e aggiornare l'elenco dei Soci (in formato elettronico e/o cartaceo) con i relativi dati anagrafici, di residenza, i recapiti telefonici e di posta elettronica, distinti per categoria e con l'indicazione delle lingue per cui sono abilitati.

Art.2

L'aspirante Socio deve presentare domanda scritta via posta elettronica all'indirizzo e-mail della GIA, richiedendo di poter compilare la scheda di rilevazione dati, riportando sulla stessa i dati personali nonché gli estremi dell'abilitazione conseguita e della licenza per l'esercizio di una o più delle professioni turistiche rappresentate dall'Associazione.

Per le guide l'abilitazione deve ovviamente riferirsi al territorio di competenza dell'Associazione; per gli accompagnatori è possibile far aderire anche aspiranti abilitati provenienti da altre regioni.

La scheda dati deve essere sottoscritta e trasmessa alla segreteria dell'Associazione, corredata dal curriculum vitae e dalla copia dell'abilitazione.

L'aspirante socio deve accettare senza riserve Statuto, Regolamento Interno, Codice etico e deontologico e Tariffario.

Art.3

Chi fosse già Socio per una categoria professionale e si abilitasse in un'altra, può comunicare l'integrazione della nuova abilitazione perché possa essere inserita nell'elenco sul sito dell'Associazione e aggiornato l'elenco dei Soci.

Art.4

La domanda di adesione deve essere esaminata dal Consiglio Direttivo che, entro trenta giorni dalla presentazione della stessa, dovrà decidere se ammettere o meno il richiedente e dargliene comunicazione. Non potranno essere ammessi quanti si trovino in condizioni che contrastino con i requisiti richiesti.

Art.5

Un Socio è considerato moroso se non versa la quota sociale entro il 28 febbraio di ogni anno. Entro il 31 marzo sarà possibile rinnovare ancora la quota sociale ma con il pagamento di una indennità di mora. Dopo suddetta data il Socio perderà tale qualifica e il suo nominativo verrà depennato dall'elenco degli Associati della GIA e dal sito dell'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

Art.6

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare eventuali contributi straordinari, da ratificarsi nella prima Assemblea generale dei Soci, a fronte di opportunità o attività promozionali di vario genere non preventivabili nel bilancio di previsione. Qualora l'Assemblea dia parere positivo, il rifiuto da parte dei Soci di coprire tali spese straordinarie, ha le stesse conseguenze della morosità.

Art.7

E' da considerarsi violazione dello Statuto e del Regolamento, qualsiasi comportamento contrario agli interessi delle categorie rappresentate dall'Associazione o comunque dannoso per le stesse.

E' da considerarsi lesivo del prestigio dell'Associazione ogni comportamento contrario all'etica professionale ed alle più elementari norme di serietà, educazione e correttezza, sia verso i clienti, sia verso le altre persone operanti nell'ambiente di lavoro, secondo i dettami del codice etico e deontologico.

Art.8

In base alle richieste che provengono dai vari centri o enti di formazione, il Consiglio Direttivo può provvedere alla segnalazione di quei soci interessati ad un ruolo di docenza nei corsi di formazione, analizzando le caratteristiche degli stessi in base alla loro esperienza e alla loro anzianità professionale. Per quanto riguarda invece i servizi che vengono richiesti al sito o al cellulare GIA, come da consuetudine, essi verranno assegnati ai membri del Consiglio Direttivo, ai probiviri e in ultima battuta ai soci che si sono resi disponibili in attività gratuite connesse alle esigenze dell'Associazione.

Art.9

Ogni Socio desideroso di dare il proprio aiuto pratico all'Associazione, può ricevere il mandato dal Consiglio Direttivo per svolgere un'attività particolare; di questa dovrà rendere conto al Consiglio Direttivo stesso e se dovesse sostenere delle spese vive, verrà predisposto il rimborso a fronte dei giustificativi.

AMMINISTRAZIONE

Art.10

Le candidature per tutte le cariche sociali devono pervenire a mezzo posta elettronica, entro 7 giorni dall'invio della convocazione dell'Assemblea in cui si svolgono le elezioni.

Successivamente il Consiglio Direttivo comunicherà ai soci la rosa dei candidati.

Inoltre, possono essere accettate candidature espresse verbalmente in apertura di Assemblea.

Possono candidarsi alla carica di **Presidente e Proviviri** quei Soci che appartengono all'Associazione da almeno **3 anni**; possono candidarsi alla carica di **Consiglieri** quei soci che appartengono all'Associazione da almeno **2 anni**.

Art.11

Le votazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avvengono per scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo predispone delle schede che vengono contate dagli scrutatori del seggio costituito, prima di essere distribuite ai Soci, anche in base alle deleghe dei medesimi.

Art.12

Come stabilito dall'art.11 dello Statuto, la prima votazione porta all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nel numero in precedenza stabilito dall'Assemblea stessa, anche in base alle candidature pervenute.

Se non è stato stabilito in precedenza di nominare il Presidente tra i membri eletti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea procederà ad una seconda votazione per eleggere direttamente il Presidente tra i membri del Consiglio stesso; successivamente lo stesso Consiglio Direttivo sceglierà come assegnare al proprio interno le altre cariche.

Una terza votazione permetterà di scegliere il collegio dei Proviviri, tenendo conto che tale carica è incompatibile con la nomina a membro del Consiglio Direttivo come stabilito dall'art.20 dello Statuto.

Art.13

Come stabilito dall'art.11 dello Statuto, per i membri del Consiglio Direttivo vi sono i rimborsi relativi alle spese vive, su presentazione di giustificativi uniti alla nota spese. A titolo di compenso simbolico fa fede l'art. 8 sull'assegnazione dei servizi a rotazione.

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art.14

Eventuali Delegazioni Provinciali GIA potranno essere formalmente istituite, come indicato nell'art.13 dello Statuto, laddove esista un discreto numero di soci la cui attività debba essere coordinata nella provincia stessa. Tali Delegazioni possono essere sciolte per semplice deliberazione del Consiglio Direttivo, quando tale numero di soci venga a diminuire o nel caso che l'attività da essi svolta non risulti conforme alle norme dello Statuto e del Regolamento Interno.

Art.15

I soci di ogni Delegazione Provinciale designano un loro rappresentante, che il Consiglio Direttivo nomina Delegato Provinciale GIA. Tale nomina ha durata pari a quella del Consiglio Direttivo in carica.

Il Consiglio Direttivo può rifiutare la nomina solo in caso ravvisi in essa un grave rischio per l'azione ed il buon nome dell'Associazione. Contro tale decisione è consentito ricorso presso l'Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta straordinaria entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Delegato Provinciale costituisce solo il punto di riferimento per l'attività dei soci che operano in quel territorio e rappresenta la G.I.A. a livello provinciale, ma per poter assumere iniziative in nome e per conto dell'Associazione, deve prima ottenere il consenso del Consiglio Direttivo ed in particolare del Presidente al quale relaziona l'attività.

Art.16

Dove non esistano Delegazioni Provinciali, ha giurisdizione direttamente il Consiglio Direttivo che riceve le iscrizioni all'Associazione e le convoglia alla sede di Torino.

Art.17

Le eventuali spese vive che sostiene il Delegato Provinciale verranno rimborsate direttamente dal Consiglio Direttivo secondo i criteri stabiliti dall'art.13 del presente Regolamento Interno.